

## Una serie di documenti di inizio Trecento importanti per la storia della Comunità di Fiemme

### Diciannovesima parte

#### Documento n° 19

### Il vescovo di Trento Enrico di Metz impone alla Comunità di Fiemme obbedienza al suo vicario ed il pagamento della colta di 40 soldi due volte all'anno. Trento, mercoledì 30 gennaio 1331

ASTn, APV, sez. lat., capsula 12, 5<sup>1</sup>.

**Trento, 30 gennaio 1331:** Il vescovo di Trento Enrico di Metz, alla presenza di Bertoldo fu Giuliano il Giovine di Cavalese, suo vicario in Fiemme, di Ottone, scario della Comunità di Fiemme, e dei giurati di Banco e di Consiglio della valle, impone alla Comunità di Fiemme obbedienza al vicario da lui nominato e pretende il versamento due volte all'anno della *colta* di 40 soldi alla camera vescovile, così come versato dagli altri sudditi.

#### Traduzione non letterale

[S. T.] Nel nome di Cristo, amen.

Mercoledì 30 gennaio, a Trento nel Castello del Buonconsiglio.

Presenti i signori: Adelperio di Flaveo, Giustiniano de Gardulis e Matteo de Gardelis giurisperiti, tutti cittadini di Trento; inoltre Federico de Clesio, pievano di Arsio, e Ancio di Bolzano, familiare del signor vescovo.

Sono presenti davanti al venerabile padre e signore, signor frate Enrico, per grazia di Dio vescovo di Trento, gli uomini della valle di Fiemme, a nome proprio e come rappresentanti degli altri uomini e comunità delle ville di Fiemme, Diocesi di Trento, appositamente convocati e pertanto da loro inviati:

- il signor Bertoldo di Cavalese, giudice della valle di Fiemme, con suo figlio Simele e col notaio Giuliano fu Musa;
- Ottone, scario, e Benassuto di Ala, abitanti a Cavalese;
- Giovanni Zanca e Regenoldo, giurati [di Banco] di Cavalese;
- Gozalco, giurato [di Consiglio] degli uomini e della comunità di Moena;
- Bonaventura di Bertoldacio, Bonora di Benasudo, Pelegrino di Bava [regolani] di Moena;
- Maistrino fu Costazza, giurato [di Consiglio] degli uomini e della villa di Predazzo;
- Giovanni di Claudello di Carano, giurato [di Consiglio] degli uomini e della comunità di Carano;
- Blanco detto Domenico di Trodena, giurato [di Consiglio] degli uomini e della comunità di Trodena;

---

<sup>1</sup> Editto in Tullio Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*, Note al testo, statuti della Comunità di Fiemme e documenti riguardanti la sua storia fino al 1525 a cura di Italo Giordani, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, 2002, pp. 357-358.

- Giuliano genero di Zula, giurato [di Banco] degli uomini e della Comunità di Tesero;
- Federico di Giovanni di Flordiana, Giovanni di Bonaventura di Bonincasa, Omnebono di Magrasa e Omnebono fu Curto, regolani di Tesero della valle di Fiemme;

a nome proprio ed in rappresentanza degli uomini delle ville e delle comunità della valle di Fiemme.

- Il venerabile padre, signor vescovo Enrico, dice, ordina per iscritto, comanda, vuole ed ingiunge agli uomini presenti, accettanti e consenzienti a nome proprio e come rappresentanti, che il signor Bertoldo giudice sia e debba rimanere come suo unico vicario in valle di Fiemme, senza che si debba nominare nessun altro al suo posto in tale incarico; e questo per propria decisione e volontà; e che tutto ciò che egli incassa per il suo incarico di vicario lo debba consegnare alla sua camera; e che egli debba rendere il dovuto conto a lui, dato che intende compensarlo per le sue attività e per il suo salario.
- Inoltre pretende il pagamento integrale dei suoi redditi, dovuti a lui ed alla Chiesa trentina dagli uomini della valle di Fiemme, da incassarsi da parte del suo vicario, ovvero da parte di un suo speciale incaricato, tanto se superiori quanto se inferiori al consueto importo.
- Ed ancora il signor vescovo vuole e intende incassare dagli uomini della valle di Fiemme le sue collette, cioè 40 soldi piccoli (veronesi) due volte all'anno per ogni *fuoco*, così come consegnano e pagano al signor vescovo gli altri uomini e comunità del Vescovado.

Pertanto il signor vescovo comanda al suo vicario, il signor Bertoldo qui presente, di eseguire tutto quanto sopra ordinato.

Gli uomini presenti, all'unanimità e concordemente risposero, dissero e promisero al signor vescovo, per sé e per gli altri uomini della valle di Fiemme, di voler rispettare integralmente la volontà e di eseguire tutti gli ordini ed i comandi del signor vescovo in tutto e per tutto come qui sopra descritto.

Nell'anno del Signore 1331, indizione 14<sup>a</sup>.

Io Andrea, figlio del defunto mastro Pace, notaio pubblico per autorità imperiale, sono stato presente a tutto quanto sopra espresso e su richiesta l'ho pubblicamente scritto.

### Commento

Va innanzi tutto rilevata la presenza delle seguenti persone della valle di Fiemme, evidenziando quelle che ci si sarebbe aspettato ci fossero e che invece sono assenti, senza che nel documento si spieghi il perché.

È presente Ottone, scario della Comunità di Fiemme;

è presente Bertoldo fu Giuliano il Giovine di Cavalese, giudice vescovile in Fiemme, oggetto della convocazione;

dei quattro giurati di Banco sono presenti i due di Cavalese-Varena ed uno solo di Tesero;

dei dieci giurati di Consiglio sono presenti uno solo di Moena (invece di due), quello di Predazzo, quello di Carano e quello di Trodena, ma mancano i due di Tesero, i due di Cavalese-Varena e quello di Daiano;

sono “stranamente” presenti tre regolani su quattro di Moena, i quattro regolani di Tesero, ma nessun regolano delle altre ville; come se fossero state in particolare le ville di Moena e di Tesero a sollevare proteste per la presenza o per il comportamento del giudice Bertoldo e pertanto a causare la convocazione a Trento davanti al principe.

È ancora strano che non vi sia nessuna prescrizione o minaccia in caso di disobbedienza o insolvenza, cosa consueta ad esempio nei documenti tirolesi.

Don Delvai commenta quasi amareggiato: “Ad ogni modo reca solo meraviglia che i procurato-

ri dei Fiemmazzi, che furono sempre gelosi delle proprie libertà ed esenzioni, abbiano accettato così incondizionatamente cose così pregiudicevoli alla Valle nei suoi più vitali interessi e contrarie ai Patti-Gebardini.”<sup>2</sup> E Tullio Sartori Montecroce stigmatizza: “Nessun vescovo, infatti, aveva mai usato un linguaggio tanto autoritario prima di Enrico di Metz nei confronti di Fiemme. I delegati della valle, che in casi simili avrebbero ribadito i loro antichi privilegi, in quest’occasione, pur trattandosi di innovazioni determinanti, si mostrarono docili e sottomessi come non mai... In seguito non si fa più cenno alcuno in Fiemme alla colletta sui fuochi, generalmente applicata nelle rimanenti zone trentine.”<sup>3</sup>

Sta di fatto che nel successivo elenco delle *romanie* del 1335<sup>4</sup> non vi è alcun cenno del pagamento della *colta* da parte dei *fuochi* di Fiemme. E neppure in seguito. Mai.

C’è da dire ancora che il giudice Bertoldo non rimase molto ancora in carica (probabilmente defunto), dato che nel 1340 troviamo un altro vicario; e che lo stesso vescovo morì cinque anni dopo, senza che nella conferma dei privilegi di Fiemme da parte del successore Nicolò da Brno nel 1339 si accenni a pagamenti di *colte* da parte di Fiemme.

In conclusione non abbiamo alcun altro documento che ci aiuti a comprendere il contesto di questo “severo comando” del 1331; ma la storia successiva, sempre per quanto ci dicono i pochi documenti pervenutici, consentono di ritenere che tale “severo comando” rimase del tutto inefficace.

## Trascrizione

[S. T.] In Christi nomine amen.

Die mercurii penultimo mensis ianuarii, Tridenti, in Castro Boniconscilii.

Presentibus honorabilibus et sapientibus viris: dominus Adelperio de Flaveo, Iustiniano de Gardulis et Matheo de Gardelis iurisperitis, civibus tridentinis, nec non domino Federico de Clesio, plebano Arsi et Ancio de Boçano, familiare infrascripti domini episcopi tridentini.

Comparentibus infrascriptis hominibus et personis valis Flemarum per se ipsos et nomine et vice aliorum hominum et personarum ac comunitatum vilarum Flemarum tridentine Diocesis, ad infrascripta specialiter convochatis et pro hominibus dictarum comunitatum missis, videlicet:

- domino Bertoldo iudice de Cavalesio dicte valis, Simele eius filio, Iuliano notario quondam Muse,
  - Otone schario, Benaxuto de Alla, habitatoribus dicte vile Cavalesii;
  - Iohanne Çanche et Regenoldo, iuratis [de banco] dicte vile Cavalesii;
  - Goçalcho, iurato [de consilio] hominum et comunitatis vilarum (sic) Moiene,
  - Bonaventura Bertoldaçi, Bonora Benasudi, Pelegrino Bave [regulani] de Moiena;
  - Maistrino quondam Costaçe, iurato [de consilio] hominum et comunitatis vile Predacii;
  - Iohanne Claudeli de Cadrano, iurato [de consilio] hominum et comunitatis vile Cadrani;
  - Blancho dicto Dominico de Trodena, iurato [de consilio] hominum et comunitatis vile Trodene;
  - Iuliano genero Çule, iurato [de banco] hominum et comunitatis vile Thesedi,
  - Federico Iohannis Flordiane, Iohanne Bonaventure Bonincase, Omnebono Magrase et Omnebono quondam Curti [regulani] de vila Thesedi dicte valis Flemarum predicte;
- per se ipsos et nomine et vice omnium hominum et personarum universitatum et comunita-

<sup>2</sup> Giorgio Delvai, *Notizie storiche della Valle di Fiemme*, Trento, Tipografia del Comitato diocesano trentino, 1903 (rist. anast. S. Giovanni in Persiceto, Magnifica Comunità di Fiemme, F.A.R.A.P., 1984), p. 82.

<sup>3</sup> Tullio Sartori Montecroce, p. 35.

<sup>4</sup> Documento del mese di febbraio 2019.

tum dictarum vilarum valis Flemarum predicte coram venerabili patre et domino, domino fratre Henrico, Dei gratia episcopo tridentino.

Prelibatus venerabilis pater dominus frater Henricus, episcopus supradictus, supradictis hominibus et personis per se ipsis et nominibus supradictis presentibus, volentibus et consencientibus dixit, iniunxit in mandatis, precepit, voluit et iusit quod dominus Bertoldus iudex predictus sit et esse debeat vicarius eius in dicta vale Flemarum solus, nemine pro se in dicto officio constituendo; et hoc usque ad eius arbitrium et voluntatem. Et quod quidquid de huiusmodi officio vicarius recipiet, totum sibi et camere sue debeat consignare; et sibi debitam redere debeat rationem cum de suo labore et salario sibi bene providere et satisfacere intendebat.

Et quod volebat integre suos redditus, qui sibi et Ecclesie tridentine debentur in dicta vale per dictum suum vicarium, seu per suum ipsius domini episcopi nuncium specialem exigendos et percipiendos ab hominibus dicte valis, tam si ultra quam si infra summam consuetam ascenderent. Ac etiam volebat et habere intendebat idem prefatus dominus episcopus colectas suas ab hominibus dicte valis, videlicet XL soldos parvos pro quolibet focho et bis in anno, sicuti alii homines et comunitates Episcopatus predicti dant et solvent eidem domino episcopo. Mandans prefatus dominus episcopus predicto suo vicario domino Bertoldo, presenti, quod predicta omnia et singula executioni mandet.

Qui homines et persone unanimes et concordantes pro se et aliis hominibus dicte valis Flemarum absentibus responderunt, dixerunt et promiserunt ipsi domino episcopo quod integraliter facere, obedire, solvere et attendere volebant omnibus preceptis, voluntatibus et omnia precepta et voluntates prelibati domini episcopi in omnibus et per omnia ut superius est expressum.

Anno Domini millesimo trecentesimo tricessimo primo, indictione quartadecima.

Et ego Andreas filius quondam magistri Pacis, imperiali auctoritate notarius publicus, predictis interfui et rogatus publice scripsi.